

DECISIONE N.3/2018

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N.5/TRIBUNALE FEDERALE

A carico di Cusumano Giovanni e ASD Eryx Bowling

Il Tribunale Federale composto dai Signori Avvocati Rosaria Mustari, Presidente; Alessandra Avere Roberto De Chiara, Componenti; riunito il giorno 16.01.2018 negli Uffici della Sede Federale in Roma, esaminati gli atti e ascoltato l'intervento del Procuratore Federale, Avv. Marco Facciolla, e del Sostituto Procuratore, Avv. Alessandro Benincampi, ha emesso la seguente decisione.

Nel mese di settembre 2015, il Sig. Giovanni Cusumano, all'epoca presidente della ASD Eryx Bowling, ha inoltrato alla F.I.S.B. e, contestualmente, al CONI per il tramite di un indirizzo generalista (info@coni.it) una nota in cui genericamente ha ipotizzato la commissione di reati a danno della Federazione, per aver sentito voci, all'interno dei circoli e sui social networks, relative a un asserito indebito utilizzo di una carta di credito federale, con relativo ammanco di fondi.

Detto episodio è stato segnalato alla Procura Federale che, valutato il contenuto dell'informativa, ha ritenuto il contegno assunto dal Cusumano lesivo delle norme statutarie, regolamentari e della giustizia sportiva, tale da configurare, segnatamente, le seguenti violazioni:

- in relazione a quanto previsto dall'art. 1 Regolamento di Giustizia e Disciplina FISB, violazione del principio di lealtà e correttezza nei rapporti sociali e violazione del divieto di esprimere pubblicamente giudizi lesivi della reputazione di persone e organi operanti in ambito federale, con le aggravanti di cui all'art. 25 lett. a) – f) Regolamento di Giustizia e Disciplina FISB;
- in relazione a quanto previsto dall'art. 14 dello Statuto FISB, violazione delle norme statutarie e regolamentari nonché dagli artt. 1, 2, 7 del Codice di Comportamento Sportivo approvato dal Coni per non aver previamente adito gli strumenti di tutela previsti dai rispettivi ordinamenti, non astenendosi dalla pubblica protesta, avendo addebitato alla Federazione condotte manchevoli così da lederne la reputazione, in violazione dell'art. 4 lett. f) del Regolamento Organico.

Secondo la Procura, dette violazioni sono ascrivibili anche all'affiliata ASD Eryx Bowling, in virtù del combinato disposto di cui all'art. 4 Regolamento Organico e art. 5 Statuto FISB, oltre che per quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento di Giustizia e Disciplina FISB e dall'art. 1 Codice di Comportamento Sportivo CONI, che prevedono che le società, le associazioni e gli altri Enti dell'ordinamento sportivo rispondono dei comportamenti adottati in funzione dei loro interessi, da parte dei propri tesserati, dirigenti o soci.

Il Procuratore federale, rilevato che, a seguito dell'avvio del procedimento disciplinare, l'indagato non ha prodotto memorie difensive ed è rimasto inerte, ha formalizzato l'incolpazione chiedendo il deferimento a

Tf Tribunale Federale

giudizio del tesserato Giovanni Cusumano e della società affiliata ASD Eryx Bowling, con domanda di applicazione della recidiva reiterata atteso che per condotte e violazioni analoghe il Cusumano è risultato già destinatario di due provvedimenti disciplinari da parte del Tribunale nel corso dell'anno 2017.

Non sono stati prodotti atti difensivi da parte del tesserato, né dalla ASD Eryx Bowling nemmeno le parti incolpate si sono presentate all'udienza del 16 gennaio 2018. Ivi, i Procuratori hanno richiamato il contenuto dei propri atti e richiesto la condanna alla sospensione da ogni carica o incarico per 2 (due) anni, ai sensi dell'art. 23 del Regolamento di Giustizia per il Cusumano, nonché l'ammenda nella misura di € 500,00 (cinquecento/00) con diffida, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del Regolamento di Giustizia, a carico della società affiliata A.S.D. Eryx Bowling.

Ritenuto istruito il giudizio senza necessità di ulteriore istruttoria per il carattere documentale della vicenda, il Tribunale si è riservato di decidere in camera di consiglio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il deferimento del tesserato Giovanni Cusumano e dell'affiliata ASD Eryx Bowling sono fondati e meritano accoglimento.

E' documentato in atti che l'incolpato, all'epoca dei fatti presidente della ASD Eryx Bowling, ha inviato alla Federazione e, contestualmente e irritualmente, al CONI, una nota generica e priva di elementi a sostegno, con cui si ipotizzava il compimento di reati all'interno della Federazione per utilizzo indebito di una carta di credito federale.

Peraltro, tale notizia non sarebbe stata appresa direttamente dal Cusumano, ma sarebbe riconducibile a voci circolanti all'interno dei circoli sportivi e sui social networks, per come riportato nella nota.

Nonostante quindi l'incertezza sulla attendibilità delle notizie apprese e l'assenza di elementi di riscontro, il Cusumano ha chiesto alla Federazione e a un soggetto terzo, il CONI, di intervenire in merito, in palese violazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia e Disciplina FISB.

Inoltre, integra violazione dell'art. 14 dello Statuto, nonché dell'art. 1 del Codice di Comportamento Sportivo del Coni, l'essersi rivolti a soggetto esterno alla Federazione, laddove le norme federali prevedono la risoluzione delle controversie in seno alla giurisdizione interna alla Federazione di appartenenza.

Si ritiene pertanto corretta e fondata la richiesta della Procura federale dell'applicazione di sanzioni disciplinari nei confronti del tesserato Cusumano e, per responsabilità oggettiva, della Società di appartenenza, in quanto la condotta censurata è stata commessa nella qualità di presidente della Società sportiva.

Non convince invece la richiesta di applicazione di recidiva reiterata rispetto a precedenti provvedimenti sanzionatori per condotte analoghe inflitti dal Tribunale nei confronti del Cusumano.

Infatti, il fatto oggetto di incolpazione risale al settembre del 2015, mentre i fatti per i quali il Cusumano è stato in passato sanzionato dal Tribunale risalgono agli anni 2016 e 2017 (rispettivamente cfr. provvedimento Tribunale federale n. 4/2017 e 1/2017).

Tf Tribunale Federale

A tale proposito, l'art. 26 del Regolamento di Giustizia e Disciplina FISB richiede per l'applicazione della recidiva la circostanza che dopo la condanna per un'infrazione il tesserato ne commetta altre, ricollegando quindi il criterio temporale di applicazione della recidiva non alla data della rilevazione della condotta, ma a quella del compimento dell'infrazione.

In tal senso, dunque, trattandosi di condotta antecedente a quelle similari che pure hanno portato all'irrogazione di due autonome sanzioni, non è applicabile nei confronti del Cusumano l'istituto della recidiva.

Per il resto, l'evidenza della violazione commessa e l'assenza di argomentazioni difensive da parte del tesserato, giustificano l'accoglimento delle richieste della Procura federale, con l'applicazione della sanzione della sospensione da ogni carica e incarico di cui all'art. 23 del Regolamento di Giustizia e Disciplina del tesserato Cusumano per mesi tre dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, con applicazione concorrente rispetto a eventuali altre sanzioni ancora in corso di esecuzione.

Inoltre, dalla documentazione in atti emerge *per tabulas* che la condotta censurata è stata realizzata dal Cusumano nella sua qualità di legale rappresentante di una struttura affiliata alla FISB, la ADS Eryx Bowling, atteso che lo stesso ha agito come presidente di detta società, il che comporta che la stessa ADS Eryx Bowling sia tenuta a rispondere della condotta del proprio rappresentante legale, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento di Giustizia e Disciplina FISB e dell'art. 1 del Codice di Comportamento Sportivo del Coni, peraltro senza che la società sportiva abbia assunto una condotta dissociativa dai fatti in esame dopo la ricezione del deferimento da parte della Procura federale.

L'estensione della responsabilità a carico dell'affiliata per la condotta del proprio legale rappresentante comporta che alla stessa venga comminata una sanzione che si individua nell'ammenda con diffida ai sensi dell'art. 20 comma 1 del Regolamento di Giustizia e Disciplina come da dispositivo, da corrispondersi alla Federazione conformemente alla disciplina vigente, con l'inibizione della ADS Eryx Bowling allo svolgimento di ogni attività federale fino all'effettivo pagamento della sanzione medesima.

Il Tribunale federale,

P.Q.M.

dichiara il tesserato Cusumano Giovanni responsabile delle violazioni contestate e lo condanna per le ragioni esposte in motivazione alla sanzione della sospensione da ogni carica e incarico per la durata per mesi 3 (tre) e condanna l'affiliata ASD Eryx Bowling alla sanzione dell'ammenda di € 250,00 con diffida e con l'inibizione dell'Associazione allo svolgimento di ogni attività federale fino all'effettivo pagamento della sanzione.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Roma, 16.01.2018

Il Tribunale Federale